REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento contiene le linee guida per la partecipazione mediante sistemi di videoconferenza e per lo svolgimento delle riunioni degli Organi dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria, anche in modalità mista, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge nonché dalle disposizioni che regolano funzioni, compiti, organizzazione dei predetti Organi.
2. Lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza risponde alle finalità di garantire e di facilitare l'incontro tra i componenti degli organi interessati, oltre che di ridurre i costi per l'Ente previsti per i rimborsi spese di viaggio dei partecipanti, nel pieno rispetto dei principi di collegialità e parità di trattamento e dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a. Organi e Organismi dell'Ente: il Consiglio direttivo, il Consiglio di Disciplina e ogni altro Organismo o Commissione dell'Ordine, comunque denominati;
   b. Sedute in videoconferenza: le riunioni del Consiglio Direttivo/Consiglio di Disciplina/Commissioni/ecc. che si svolgono con uno o più componenti e con il Segretario verbalizzante collegati per videoconferenza, che quindi partecipino alla riunione a distanza, ossia da luoghi diversi - anche differenti tra loro - dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
   c. Videoconferenza: l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 (Requisiti tecnici minimi)

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve essere garantita attraverso la disponibilità ed il corretto utilizzo di sistemi telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modalità esclusiva e protetta, utilizzando programmi reperibili sul mercato, sia a titolo gratuito che a pagamento, secondo le esigenze concrete che si devono soddisfare, purché idonei a garantire la tracciabilità e l'identità dei partecipanti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, nonché la privacy della riunione e, quindi, l'impossibilità di terzi estranei ai componenti dell'Organo, e non espressamente invitati a partecipare, ad inserirsi nel collegamento.
2. Gli strumenti telematici, individuati anche di volta in volta dall'Organo, debbono inoltre essere specificatamente idonei a garantire:
   a. la pubblicità o la segretezza della seduta, in relazione alla normativa applicabile;
   b. l'identificazione degli intervenuti;
   c. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare su un piano di perfetta parità al dibattito;
   d. la visione degli atti della riunione;
   e. lo scambio di documenti;

f. la visione dei documenti mostrati dal Presidente, dal Segretario o dai membri e oggetto di votazione;

g. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

h. La possibilità da parte del Presidente di identificare con certezza l'identità dei presenti, verificare la sussistenza e la continuità del numero legale, constatare la regolarità dell'esercizio del diritto di voto, proclamare i risultati della votazione

3. E' fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta ed alla diffusione della stessa.

4. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscano la massima riservatezza e quindi il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché di tutti i requisiti e prescrizioni di cui al presente Regolamento.

5. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti e documenti della riunione a tutti i partecipanti, la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ODG dovrà essere inviata agli stessi a mezzo PEC preferibilmente contestualmente alla convocazione di cui all'art. 4 del presente regolamento. In via residuale è consentito, contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata o di altri idonei sistemi di condivisione di file (p. es. cloud).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1 L'avviso di convocazione, inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio/Commissione almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata, reca indicazione espressa del ricorso alla modalità in videoconferenza, del giorno, dell'ora, della sede e degli argomenti all'ordine del giorno, dello strumento telematico che sarà utilizzato per la partecipazione alla seduta medesima.

2 All'avviso dovranno essere allegate le eventuali documentazioni propedeutiche alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, come indicato all'art. 3 c. 5 del presente regolamento.

3 Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza e per giusti fatti motivi, anche senza il preavviso di tre giorni.

4 Le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato (ad es. indicazione del link; ovvero delle password monouso) o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla video conferenza devono essere comunicati almeno un giorno prima della riunione al medesimo indirizzo di posta certificata al quale viene inoltrata la convocazione.

5 La convocazione della riunione di Consiglio che si intenda realizzare di presenza dovrà contenere, oltre a quanto previsto al precedente comma 1 anche l'indicazione di un termine entro il quale i componenti del Consiglio debbono far pervenite all'Ordine eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica.

6 Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In ogni caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

7 La seduta si considera aperta nel momento in cui il Presidente dichiara la sussistenza del quorum previsto per la validità della stessa.

8 Al termine delle operazioni iniziali il Presidente apre la riunione e gestisce le discussioni e le votazioni fino

alla conclusione dell'incontro. Il Presidente può verificare l'effettiva presenza e partecipazione degli intervenuti in ogni momento e in caso negativo disconnettere il collegamento telematico. Al partecipante disconnesso dalla riunione telematica è sempre consentito riprendere la partecipazione, previo nuovo accesso. Per il tempo intercorrente tra la disconnessione e il nuovo accesso, il partecipante sarà considerato assente a tutti gli effetti.

9 Al momento della votazione a coloro che risultano collegati telematicamente è richiesto di manifestare espressamente la volontà di partecipare al voto.

10 Dell'adunanza in modalità telematica, viene redatto regolare processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5 (Materie oggetto di deliberazione in modalità telematica)

1 L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si sia deciso di riservare la discussione collegiale in presenza.

2 Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 6 (Legittimità delle sedute)

1 Per la legittimità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità per le riunioni di presenza così come disciplinate dalla vigente normativa:

a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b. partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione;

c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.

2 Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 (Verbale di seduta)

1. Il verbale di cui all'art. 4 c. 10 del presente regolamento dovrà necessariamente riportare:

a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b. i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;

c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla validità della riunione e della sussistenza del numero legale;

d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

f. le argomentazioni in sintesi esposte da ciascuno dei partecipanti alla riunione in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;

g. gli eventuali problemi tecnici di connessione e/o disfunzioni di collegamento con relative misure intraprese e sospensioni con indicazione dell'orario di inizio e di ripresa, nonché del nuovo appello nominale e della

connessa identificazione;

h. il contenuto di ciascuna deliberazione formatasi sui diversi punti dell'ordine del giorno;

i. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti del Consiglio, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione con modalità telematica viene firmato dal consigliere Segretario e dal Presidente.

Art. 8 (Disposizioni finali)

1 Il presente Regolamento entra in vigore nello stesso giorno di approvazione ed ha immediata esecuzione.